



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

- I SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5826 R.G. Anno 2020 Affari Civili Contenziosi promossa da:

██████████ S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ del Foro di Bari, come da mandato in atti rilasciato nel giudizio di I grado;

-attrice opponente-

CONTRO

██████████ S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████
██████████ come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/02/2021;

-convenuta opposta-

OGGETTO: "Vendita di cose mobili";

MOTIVI DELLA DECISIONE – Fatto e Diritto

I. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.

Oggetto del presente giudizio è l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1373/2020 (R.G. 2993/2020) emesso e notificato dal Tribunale di Taranto il 06/08/2020 nei confronti della società ██████████

██████████ S.R.L., con cui si intimava il pagamento della somma di €13.208,00, oltre accessori e spese di procedura, per l'acquisto di merce del tipo uva di vario genere.

In via preliminare, l'opponente eccepisce il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte della ██████████ S.R.L., in conformità dell'art. 5, comma 1 bis d. Lgs 28/2010.

In fatto, rappresenta che la [REDACTED] S.R.L., società impegnata nell'attività di import-export di merce ortofrutticola sia in Italia che all'Estero, intermediava l'acquisto dei prodotti indicati in fattura presso la [REDACTED] S.R.L., con cui concordava la qualità e il prezzo.

A titolo di corrispettivo della merce intermediata l'opponente deduce di aver pagato la somma di €15.000,00 e di aver rilasciato un assegno di €13.208,00 per la restante merce a garanzia del pagamento della fornitura intermediata a prezzo presunto concordato.

Infatti, la [REDACTED] S.R.L. acquistava presso la società opposta uva del tipo indicato in fattura, concordando la qualità di prima scelta ed il prezzo indicativo, mentre il prezzo effettivo sarebbe stato pagato all'arrivo nel Paese di destinazione, a condizione che la merce avesse presentato le qualità concordate.

L'opponente rappresenta che i prodotti intermediati presentavano invece condizioni tali da renderli invendibili, circostanza emergente anche dalle diverse comunicazioni intercorse tra le parti in causa.

In ragione di ciò, la [REDACTED] S.R.L. chiede in via preliminare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria come previsto dall'art. 5, comma 1 bis d. Lgs 28/2010, si oppone inoltre alla eventuale provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1373/2020 (R.G.2993/2020), nel merito ne chiede la revoca, nonché la risoluzione del contratto secondo il combinato disposto degli artt. 1479 comma 2 c.c., 1490 c.c., 1453 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

La convenuta opposta [REDACTED] S.R.L. con la comparsa di costituzione e risposta deduce che la merce oggetto di compravendita, al momento del ritiro, oltre che presentare la qualità richiesta, appariva in uno stato di conservazione ottimale, tale da non ingenerare contestazioni e/o annotazioni da parte della società opponente.

La [REDACTED] S.R.L. provvedeva infatti a corrispondere all'opposto sul totale dovuto di €28.208,98, la somma di €15.000,00 in acconto mediante bonifici bancari e per l'importo residuo di €13.208,00 consegnava un assegno bancario risultato "scoperto" al momento dell'incasso.

L'opposto chiede in via preliminare il rigetto della eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d. Lgs. n. 28/2010, non ricorrendone i presupposti di legge.

Nel merito, chiede concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1373/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con conferma della sua validità ed efficacia, nonché, ove occorra, la risoluzione del contratto.

All'udienza di prima comparizione del 25/02/2021 le parti chiedono la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e l'opposto insiste sulla provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 1373/2020.

A scioglimento della riserva il P.I. rileva preliminarmente che la controversia in oggetto non rientra tra le materie per le quali è previsto la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, d. Lgs. 28/2010, ritenendo pertanto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda rilevata dalla parte attrice opponente, inoltre concede la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del D.I., nonché assegna alle parti i termini ex art. 183, VI comma. c.p.c.

A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 28/06/2021, il P.I. ritenendo superflue le istanze di prova formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinvia all'udienza del 23/09/2021 per la precisazione delle conclusioni.

Alla detta udienza le parti rassegnano le rispettive conclusioni e chiedono la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.I. riserva la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. SULLECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA'

In merito all'eccezione sollevata dalla parte attrice in ordine al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si riporta il contenuto dell'art. 5 del d. Lgs 28/2010: *"chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate"*.

Come si evince da tale norma, la vendita di cose mobili, nel caso specifico la compravendita di prodotti ortofrutticoli conclusa tra operatori commerciali, non rientra tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria e pertanto, non è fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda.

3. IL MERITO DELLA DOMANDA

Per quanto concerne l'idoneità delle fatture commerciali a fornire prova del credito vantato, secondo la Cass., sent. n. 20802 del 10/10/2011, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato, di talché, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito.

Tale regola non vale tuttavia allorché il debitore convenuto, oltre a contestare l'importo fatturato, adduca di aver già corrisposto la diversa e inferiore somma che ritiene dovuta, in quanto il parziale

pagamento ha efficacia probatoria di riconoscimento della esistenza del rapporto giuridico intercorso tra le parti.

A tanto deve aggiungersi che le modalità di svolgimento dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti, vale a dire la incontestata consegna della merce alla [REDACTED] S.R.L., la successiva rivendita al cliente estero e il pagamento integrale del prezzo, seppur in due momenti e con modalità differenti, non lasciano presumere la sussistenza di difetti di conformità dei prodotti venduti rispetto alle caratteristiche di qualità convenute.

Peraltro, contestazioni mosse dalla parte attrice sono irrimediabilmente tardive.

Invero, solo con atto di citazione del 12/12/2020, successivamente alla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero a circa due anni dalla consegna della merce, la [REDACTED] S.R.L. eccepisce la scarsa qualità del prodotto, tanto da definirlo "invendibile".

A mente dell'art. 1495 c.c., commi I, II e III: *"Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna"*.

Poiché non risulta che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio, la denuncia doveva essere presentata entro otto giorni dalla consegna della merce e, al più tardi, entro e non oltre il 07/09/2019, a un anno dall'avvenuta consegna.

il decreto ingiuntivo opposto va pertanto integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..

4. LE SPESE

Il regolamento delle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.

PTM

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.I. Dott.ssa S. D'ERRICO, definitivamente pronunciando sulla domanda, così statuisce:

- 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1373/2020 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- 2) CONDANNA la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per spese borsuali e onorari, oltre maggiorazioni ex art. 2 D.M. 55/2014, Cap ed Iva come per legge, in favore della società opposta [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

Taranto, li 16.12.2021.

Il Presidente (dott.ssa Stefania D'ERRICO)